

- (7) Il SEAC ha raccomandato un periodo di differimento generale di cinque anni per l'applicazione della restrizione, in linea con il periodo proposto nel fascicolo conforme all'allegato XV, in modo da consentire alle parti interessate di adottare le misure necessarie per conformarvisi. Il SEAC ha ritenuto che un periodo di differimento più lungo potesse essere adeguato per il settore dei rivestimenti per fili, che nei Paesi Bassi è stato considerato il settore in cui la restrizione proposta potrebbe avere il maggior impatto in relazione ai costi.
- (8) Il forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione dell'agenzia, di cui all'articolo 76, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006, è stato consultato nel corso della procedura di restrizione e le sue raccomandazioni sono state prese in considerazione.
- (9) Il 9 dicembre 2014 l'agenzia ha inoltrato alla Commissione i pareri del RAC e del SEAC ⁽¹⁾.
- (10) Notando una discrepanza tra il DNEL per l'esposizione all'NMP per inalazione proposto nel parere del RAC e il limite indicativo di esposizione professionale per l'NMP fissato dalla direttiva 98/24/CE del Consiglio ⁽²⁾ in seguito a un parere scientifico del comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL), la Commissione ha chiesto al RAC e al SCOEL di cooperare per risolvere la questione in conformità all'articolo 95, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006. Di conseguenza il 30 novembre 2016 il RAC ha proposto un DNEL modificato per l'esposizione dei lavoratori all'NMP per inalazione.
- (11) In base ai pareri del RAC e del SEAC, la Commissione ritiene che esista un rischio inaccettabile per la salute dei lavoratori durante la fabbricazione e l'uso dell'NMP che va affrontato a livello dell'Unione. Una restrizione che istituisca DNEL per l'esposizione dei lavoratori all'NMP per inalazione e per via cutanea rappresenta la misura più adeguata a livello dell'Unione per affrontare tale rischio. Una simile restrizione sarebbe più adeguata rispetto al limite indicativo di esposizione professionale all'NMP fissato dalla direttiva 98/24/CE per i seguenti motivi: il rapporto di caratterizzazione del rischio complessivo si basa sui DNEL quantificati per l'inalazione e l'esposizione cutanea all'NMP; l'armonizzazione della relazione sulla sicurezza chimica nel fascicolo di registrazione tramite DNEL armonizzati può essere stabilita soltanto a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006; gli utilizzatori a valle disporranno di un periodo uguale a quello concesso ai fabbricanti e agli importatori per mettere in atto le misure di gestione dei rischi e le condizioni operative appropriate, al fine di garantire che l'esposizione dei lavoratori all'NMP sia inferiore ai due DNEL; le schede di dati di sicurezza includeranno tali DNEL nelle relative sezioni specifiche.
- (12) Per questi motivi la restrizione proposta è la misura più adeguata a livello dell'Unione per affrontare il rischio per la salute dei lavoratori derivante dall'esposizione all'NMP.
- (13) I DNEL devono essere applicati al momento di effettuare la valutazione della sicurezza chimica di una sostanza a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 e possono contribuire a stabilire le misure che è necessario adottare per gestire il rischio presentato dalla sostanza in particolari scenari di esposizione. Laddove i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle intendano immettere sul mercato l'NMP come sostanza in quanto tale oppure, a una certa concentrazione, come componente di miscele, tale valutazione dovrebbe essere resa disponibile agli utilizzatori della sostanza mediante relazioni sulla sicurezza chimica e schede di dati di sicurezza. I fabbricanti e gli utilizzatori a valle dovrebbero garantire il rispetto dei DNEL durante la fabbricazione o l'uso della sostanza in quanto tale o come componente di una miscela.
- (14) Le parti interessate dovrebbero disporre del tempo sufficiente per adottare opportune misure per conformarsi alla restrizione proposta, in particolare nel settore dei rivestimenti per fili, in cui i costi di attuazione della restrizione saranno particolarmente elevati. Tenendo conto della raccomandazione del SEAC, l'applicazione di tale restrizione dovrebbe pertanto essere differita. Il periodo di differimento dovrebbe tenere conto del ritardo nella procedura di restrizione dovuto alla cooperazione tra il RAC e lo SCOEL.
- (15) Il regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

⁽¹⁾ <https://echa.europa.eu/documents/10162/aa77c7c4-4026-4ab1-b032-8a73b61ca8bd>.

⁽²⁾ Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (G.U.L. 131 del 5.5.1998, pag. 11).

